

COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA SOCIALE CITTADINA

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 170 del 11/09/1997

Art. 1 - Istituzione

Ai fini di rappresentare gli interessi e le aspirazioni delle libere forme associative operanti in campo sociale e favorirne il rapporto con l'Amministrazione Comunale, in attuazione dell'art. 40 dello Statuto viene istituita la Consulta Sociale Cittadina.

Art. 2 - Composizione

La Consulta Cittadina è composta dai rappresentanti designati, in ragione di uno per ciascuna, delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle libere forme associative in campo sociale.

Art. 3 - Organi

Sono Organi della Consulta, l'Assemblea e il Presidente. All'Assemblea partecipano tutti i soggetti previsti all'art. 2.

È invitato permanente il Sindaco o suo delegato.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea nella sua prima riunione e dura in carica un anno.

Il Presidente rappresenta la Consulta svolgendo in particolare i seguenti compiti:

- presiedere la Consulta
- convocare la Consulta
- coordinare i gruppi di lavoro e la Segreteria organizzativa qualora istituiti.

Per coordinare l'attività del Presidente e/o per l'approfondimento di particolari argomenti, l'Assemblea può prevedere l'istituzione di Gruppi di Lavoro e di una Segreteria Organizzativa.

Art. 4 - Convocazione

Il Presidente convoca la Consulta Sociale Cittadina in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, nonché qualora ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti della Consulta o dietro richiesta del Sindaco o dell'Assessore delegato alle Politiche Sociali (o dietro richiesta del referente di uno dei Gruppi di lavoro istituiti).

In sede di prima istituzione la Consulta è convocata dal Sindaco o suo delegato.

Art. 5 - Attribuzioni

Spettano alla Consulta Sociale Cittadina i seguenti compiti e funzioni:

- 1) formulare all'Amministrazione Comunale proposte di programma, progetti, investimenti e quant'altro si ritenga utile in materia di politica sociale;
- 2) esprimere parere sugli argomenti legati ad attività già svolte o ancora da realizzare che le vengano sottoposti dal Sindaco, suo delegato (o rappresentante del Consiglio Comunale).

In questo caso il parere va reso entro il termine richiesto (di norma 30 giorni).

Decorso infruttuoso tale termine, l'Amministrazione prescinde dal parere.

- 3) promuovere tutte le iniziative volte a favorire la conoscenza della realtà territoriale e l'attività di coordinamento tra le libere forme associative in campo sociale.

ART. 6 - Verbale

Di ogni seduta dell' Assemblea verrà tenuto apposito verbale che darà atto in particolare delle presenze, degli argomenti discussi e delle opinioni manifestate e dell' esito delle eventuali votazioni.

Art. 7 - Validità

Le riunioni della Consulta sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti previsti all' art. 2.

Art. 8 - Funzionamento

L' Amministrazione assicura il funzionamento della Consulta mettendo a disposizione di volta in volta locali e mezzi utili allo svolgimento dei lavori. I compiti di Segreteria tecnica sono attribuiti ad un funzionario appositamente incaricato.